

Segue decreto n. _____

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

OGGETTO: “*Studio Chiropratico S.r.l.*” (P. IVA 01312451006), con sede legale ed operativa in Via Adolfo Celi n. 60 – 00139 Roma. Conclusione del procedimento ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii. Revoca autorizzazione all’esercizio e diniego rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. ii;

VISTO l’art. 64 del citato Regolamento Regionale n. 1/2002 e successive modifiche ed integrazioni che detta disposizioni in materia di atti d’indirizzo politico-amministrativo;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Dr. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 con la quale l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2013, n. 53 “Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1”, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 giugno 2013, “Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1”, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”, e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione

di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d'uso" (All. 3), Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAIT S.p.A.;

VISTA la Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii. e gli atti di autorizzazione inseriti nel sistema SAASS dal Legale Rappresentante della società "Studio Chiropratico S.r.l.";

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013", art. 1, commi 123-125;

ACCERTATO che con:

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 68 del 5 febbraio 2001, con cui:
 - viene autorizzata la società "Studio Chiropratico di Danieli Marcella & C. s.n.c." ad aprire e porre in esercizio un presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale in via degli Scialoja n. 3, in sostituzione di quello precedentemente sito in via E. Gianturco n. 4;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1165 del 11 marzo 1997, avente ad oggetto: "Disposizioni transitorie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni";
- Autorizzazione del Sindaco del Comune di Roma n. 104 del 10 settembre 2001, con cui la Società "Studio Chiropratico S.r.l." viene autorizzata all'apertura e all'esercizio di un ambulatorio di radiodiagnostica, sito in via degli Scialoja n. 3;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 27 del 18 gennaio 2002, con cui la società "Studio Chiropratico S.r.l." viene autorizzata all'esercizio del presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale di via degli Scialoja n. 3 in sostituzione della società "Studio Chiropratico di Danieli Marcella & C. s.n.c.";
- Determinazione della Regione Lazio n.110/4A/03 del 11 febbraio 2003, con cui viene autorizzato il trasferimento dell'accreditamento provvisorio per le branche di radiodiagnostica e fisiokinesiterapia dalla s.n.c. "Studio Chiropratico di Danieli Marcella & C." alla Società "Studio Chiropratico S.r.l.", nonché autorizzato il trasferimento del presidio ambulatoriale provvisoriamente accreditato per le branche di radiodiagnostica e fisiokinesiterapia dalla sede di via E. Gianturco n. 4 alla sede di via degli Scialoja n. 3;

PRESO ATTO che la Società "Studio Chiropratico S.r.l." nel dicembre 2010 aderiva alla procedura prevista dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010, tramite inserimento nella piattaforma

SAASS, della documentazione necessaria ad ottenere la conferma dei titoli autorizzativi ed il contestuale rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale;

PRESO ATTO che la Società "*Studio Chiropratico S.r.l.*":

- in data 5 luglio 2011 avanzava richiesta di trasferimento da via Degli Scialoja n. 3 a via Adolfo Celi n. 46-68, al Municipio IV Roma Montesacro;
- solo in data 14 novembre 2011 è pervenuta alla Regione Lazio la trasmissione della suddetta istanza, ed in particolare alla competente Area deputata al rilascio del parere di compatibilità con il fabbisogno stabilito a livello regionale;
- in tale data non era ancora pervenuta alla Regione Lazio alcuna risposta da parte dell'Azienda USL territorialmente competente in merito alla verifica di quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010, che fa salva "*la possibilità di autorizzare trasferimenti di strutture da Aree maggiormente dotate ad Aree carenti all'interno della stessa Azienda*";

VISTA la Legge Regionale 4/2003 all'art. 6 disciplina l'"*Autorizzazione alla realizzazione*", nel cui ambito rientra anche la fattispecie della realizzazione al trasferimento di sede di struttura sanitaria, recita:

comma 1 "*I Soggetti, pubblici e privati, che intendono trasferire una struttura di cui all'art.4, comma 1, inoltrano al Comune competente per territorio la relativa apposita richiesta di autorizzazione. La richiesta è corredata del progetto, nel quale sono illustrate, in particolare, le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e impiantistici con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera a)...*".

La Legge Regionale 4/2003 all'art. 6, inoltre prevede:

comma 2 "*il Comune invia la documentazione contenuta nella richiesta di autorizzazione alla realizzazione alla Regione, che provvede, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui all'art.5, comma 1, lett. b) ad effettuare la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico di cui all'art. 2, comma 1, lett. A), numero 1*".

comma 3 "*Il Comune rilascia l'autorizzazione tenuto conto della verifica di compatibilità da parte della Regione*".

comma 4 "*Il Comune comunica alla Regione il provvedimento con il quale rilascia l'autorizzazione alla realizzazione*".

Il Regolamento Regionale 2/2007 poi all'art. 4, "*Richiesta di autorizzazione alla realizzazione*", aggiunge:

- comma 2 "*Il Comune, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, invia alla Regione, per la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico:*

a) la richiesta di autorizzazione da cui devono risultare:

- 1) le generalità del titolare se il richiedente è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede e le generalità del rappresentante legale se il richiedente è persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato;*
- 2) la sede, la denominazione della struttura e la tipologia dei servizi e delle prestazioni che si intendono erogare;*

b) un progetto particolareggiato nel quale sono indicati i tempi di realizzazione della struttura e sono illustrate le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi prescritti dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 4/2003 nonché, relativamente alle strutture pubbliche o equiparate, di quelli necessari per l'accREDITAMENTO, stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1, della stessa legge regionale;

c) una relazione in cui sono descritte le caratteristiche sanitarie, le finalità, i risultati attesi ed i tempi di attivazione della struttura."

PRESO ATTO, altresì, delle note del 30 giugno 2011 e del 31 luglio 2011, con cui il Legale Rappresentante della Società “*Studio Polispecialistico Nomentano Due S.r.l.*”, Dott.ssa Giulietta Punzina, comunicava l’acquisizione del ramo di azienda dello Studio Chiropratico S.r.l. relativo all’attività di radiodiagnostica e fisiokinesiterapia corrente in Roma, via Degli Scialoja n. 3;

VISTO l’art. 9, comma 1, della L.R. n. 4/2003: “*L’autorizzazione all’esercizio può essere ceduta previa verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dell’articolo 10 e previo assenso della Regione che, provvede alla relativa voltura, solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, della proprietà della struttura o della concessione in godimento della struttura stessa ad un soggetto diverso da quello autorizzato*” e che ai sensi del comma 3, lett. d), del medesimo articolo l’autorizzazione all’esercizio decade nei casi di cessione dell’autorizzazione all’esercizio in mancanza dell’assenso regionale;

VISTO altresì che, ai sensi dell’art. 13 del R.R. n. 2/2007: “*In caso di cessione dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 4/2003, il soggetto che subentra, a qualsiasi titolo, nella gestione di una struttura già autorizzata inoltra alla direzione regionale competente specifica richiesta di voltura dell’autorizzazione medesima*” secondo le modalità ivi previste e che “*la cessione dell’autorizzazione all’esercizio è consentita relativamente all’intera struttura ovvero complesso di attività già oggetto del precedente provvedimento autorizzatorio. In ogni caso è vietata la gestione di una struttura o di suddivisioni della stessa da parte di soggetti distinti*”.

TENUTO CONTO che l’art. 17 del sopradetto Regolamento Regionale, al comma 1, lett. d), prevede che l’autorizzazione all’esercizio decade *ope legis* in caso di trasferimento dell’autorizzazione all’esercizio in mancanza dell’assenso regionale;

TENUTO CONTO che l’assenza delle suddette autorizzazioni e quindi la contestazione delle conseguenti sanzioni, non sono aspetti meramente formali, ma sono subordinati all’accertamento del possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, quale soglia di sicurezza per la corretta erogazione di attività di natura sanitaria o socio-sanitaria, posta a garanzia in primo luogo del paziente e degli operatori e che ogni modifica rispetto all’autorizzazione precedentemente ottenuta va preventivamente autorizzata, non essendo concepibile una mera presa d’atto di modifiche apportate autonomamente;

PRESO ATTO, a seguito di visita ispettiva del 17.10.2011, verbalizzata in data 20.10.2011 e assunta agli atti regionali con prot. 205418 del 21.11.2011, che il Comando dei Carabinieri del NAS di Roma accertava che la Struttura di Via Celi, ancora non autorizzata all’esercizio, era in attività erogando prestazioni facenti capo ai titoli autorizzativi rilasciati alle tre distinte Società Studio Polispecialistico Nomentano Due S.r.l., Studio Chiropratico S.r.l. e Vignola Medica S.r.l.;

TENUTO CONTO che tale compresenza societaria presso la medesima sede di via Celi, veniva anche riscontrata con nota prot. 91589 del 31.10.2011 dalla Commissione di Verifica dell’ASL RMA a seguito di ispezione del 10.10.2011 per la verifica dei requisiti della Struttura ivi ubicata ai sensi del DCA 90/2010;

PRESO ATTO, altresì, che con nota, assunta al prot. n.91589 del 31.10.2011, la Commissione di Verifica della ASL RMA informava la Regione che, a seguito di ispezione nei locali di via Celi, per la verifica sul possesso dei requisiti autorizzativi ed ulteriori di accreditamento, constatava che:

- “*in Via Celi esiste un’unica grande struttura, attrezzata allo svolgimento di diverse attività sanitarie*” riferibili alle tre diverse società;

- per quanto attiene poi la Società Chiropratico S.r.l riferisce che riferisce che *“la Società ha svolto attività nella precedente sede di Via degli Scialoja 3 fino al mese di luglio 2011. La sede di Via degli Scialoja 3 è risultata chiusa dal mese di luglio 2011, come rilevato con apposito sopralluogo”*;
- *“considerata la complessità della situazione logistica, giuridica e documentale riscontrata, la Commissione”* sospendeva la verifica dei requisiti, ivi inclusa la sospensione della validazione dei dati di attività trasmessi on line del sistema SIAS (Sistema Informatico per la Specialistica Ambulatoriale) di codesta Struttura con conseguente blocco dei pagamenti per le prestazioni erogate in accreditamento;
- dai rilievi effettuati dalla predetta Commissione si evidenzia un’ulteriore problematica connessa alla realizzazione del trasferimento de quo;

ACCERTATO pertanto che la Società “Studio Chiropratico S.r.l.”, in violazione della normativa sopra richiamata, ha arbitrariamente operato il trasferimento di sede senza la preventiva autorizzazione comunale e regionale;

RITENUTO NECESSARIO con Determinazione Regionale n. B9893 del 27 dicembre 2011, avente ad oggetto *“Strutture Vignola Medica S.r.l. e Studio Chiropratico S.r.l.: decadenza autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. d) della L.R. n. 4/2003 e successive modifiche ed integrazioni; Studio Polispecialistico Nomentano Due S.r.l.: sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 16, comma 5, del R.R. n. 2/2007 e successive modifiche ed integrazioni”*, con la quale, facendo seguito a quanto sopra rappresentato, la Regione Lazio prendeva atto *“della decadenza, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. d) della L.R. n. 4/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio concernenti la struttura Studio Chiropratico S.r.l.”*;

VISTO il ricorso proposto innanzi al TAR Lazio – Sezione di Roma, R.G. n. 761/2012, con cui la società *“Studio Polispecialistico Nomentano Due S.r.l.”* impugnava la Determinazione Dirigenziale n. B9893 del 27 dicembre 2011 nella parte in cui era stata dichiarata la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio in possesso della società *“Studio Chiropratico S.r.l.”*;

VISTA l’ordinanza del TAR Lazio n. 701/2012, con cui il Tribunale adito rigettava la richiesta di misure cautelari avanzata dalla società ricorrente, precisando altresì che l’Amministrazione Regionale aveva il potere-dovere di *“assumere definitive determinazioni sulla vicenda riguardante la società ricorrente, tenuto conto che allo stato risulta essere stata assunta una mera sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della società stessa in attesa di successive e specifiche determinazioni regionali e comunali”*;

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 02130/2012 con la quale, a seguito di appello proposto dalla società *“Studio Polispecialistico Nomentano Due S.r.l.”* nei confronti della sopra indicata ordinanza del TAR, l’On.le Tribunale adito accoglieva in parte il ricorso e, *“per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado nei sensi e nei limiti di cui in motivazione... ”*;

VISTA la nota del Legale Rappresentante della società *“Studio Polispecialistico Nomentano Due S.r.l.”*, datata 5 luglio 2012, con la quale, a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato sopra indicata, veniva richiesto all’Azienda USL RM/A di concludere *“la verifica di cui all’oggetto già iniziata in data 10/10/2011 e sospesa dalla determina regionale di decadenza: chiede altresì la*

conclusione dell'iter autorizzativo e di accreditamento della società stessa come da DCA 90/10 punto 12 lettera b e d”;

VISTA la nota prot. n. 201829 del 31 ottobre 2012, con la quale la Regione Lazio significava al Legale Rappresentante della società “*Studio Chiropratico S.r.l.*” e “*Studio Polispecialistico Nomentano Due S.r.l.*”, in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2129/12, che “*il trasferimento...non può realizzarsi in quanto con Determinazione Dirigenziale n. B9893 del 27.12.2011 si è preso atto della decadenza dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio concernenti lo Studio Chiropratico S.r.l., ai sensi dell’art. 9, comma 3 lett. d), della Legge Regionale n. 4/2003...che espressamente prevede: L’autorizzazione all’esercizio decade nei casi di...cessione dell’autorizzazione all’esercizio in mancanza dell’assenso regionale di cui al comma 1 ovvero dell’inutile decorso del periodo di cui al comma 2”;*

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 04442/2012, emanata sul ricorso presentato dalla società “*Studio Polispecialistico Nomentano Due S.r.l.*” per l’ottemperanza dell’ordinanza n. 02130/2012, con la quale l’On.le Tribunale adito, “*rilevato che in tal modo si è inteso sostanzialmente disporre, proprio in vista della sollecita definizione nel merito della causa in primo grado, sin d’ora l’accertamento, ancorché virtuale, da parte della Regione della sussistenza di tutti gli altri presupposti per l’autorizzazione al trasferimento, dunque a prescindere dalla declaratoria di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di Vignola Medica...va ordinato alla Regione Lazio di provvedere nei sensi predetti, assegnando all’uopo il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza... (omissis)”*, ha accolto l’appello presentato e “*per l’effetto, dichiara l’obbligo della Regione Lazio di dare esecuzione all’ordinanza n. 2130 del 2012 come precisato in motivazione e nel termine ivi stabilito”;*

TENUTO CONTO che con la nota prot. n. 226966 del 7 dicembre 2012 la Regione Lazio, in sede di ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 04442/2012, evidenziava tutti i motivi in fatto ed in diritto che, a prescindere dall’intervenuta decadenza del titolo autorizzativo in possesso della società “*Studio Chiropratico S.r.l.*”, portavano l’Amministrazione a ritenere “*che la domanda di trasferimento non può essere accolta per violazione della normativa vigente”*. In particolare con riferimento al procedimento avviato ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. 90/2010 si disponeva che:

- quanto al punto 12) del dispositivo, si fornivano “*le seguenti direttive di carattere semplificativo, al fine di favorire lo snellimento e la conclusione dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento nei termini indicati dalla L.R. n. 3/2010:*

“Omissis

d) nel caso di trasferimento in una nuova sede operativa della medesima attività sanitaria o socio-sanitaria, già autorizzata e accreditata, non ancora oggetto di rilascio di provvedimento autorizzativo, qualora intervenuto nell’ambito della medesima ASL e senza che ciò abbia comportato aumento nel volume delle attività prestazionali, le istanze di cui alla L.R. n. 3/2010 devono essere prodotte in relazione alla nuova sede operativa, indicando nelle apposite note del programma informatico gli estremi dei relativi procedimenti, ferme restando le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento”.

La ratio di tale previsione era volta a favorire il completamento dell’iter autorizzativo per quelle Strutture sanitarie già autorizzate dalla Regione al trasferimento di sede operativa, ma non ancora in possesso dell’autorizzazione all’esercizio; tant’è che si richiedeva di indicare nell’apposito spazio dedicato alle note, di riportare gli estremi dei relativi procedimenti e di dichiarare il possesso dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento rispetto alla nuova sede.

Il caso in esame, non rientrava in tale previsione in quanto la comunicazione del trasferimento interveniva successivamente, giugno 2011, ben sei mesi dopo la scadenza del termine (24.12.2010) stabilito dal DCA 90/2010.

- Da tale circostanza si evince, infatti, che le disposizioni normative da seguire fossero quelle previste dalla L.R. 4/2003 e dal R.R. 2/2007.
- Con la circolare regionale prot. n.37751 del 4 aprile 2008, fatta propria con il Decreto 90/2010, il Commissario di Governo ha confermato la portata giuridica in essa contenuta. In particolare si è confermato che *“Il positivo esito del procedimento connesso al trasferimento del titolo autorizzativo deve presupporre, quindi, la piena efficacia e vigenza della precedente autorizzazione rilasciata in favore della sede di partenza, ciò implicando non solo la perfetta capacità della stessa di funzionare, ma anche il relativo effettivo funzionamento ed il possesso dei requisiti connessi all’originario titolo autorizzativo. In sintesi, fermi restando gli esiti di verifica di cui all’art. 19, comma 2, del R.R. n. 2/07, le richieste di trasferimento in parola potranno essere esaminate esclusivamente nei confronti delle strutture che in sede di preventivo sopralluogo presso la sede di partenza risulteranno:*
 - *funzionanti ed in linea con i requisiti di cui al relativo titolo autorizzativo all’apertura e all’esercizio”* originario;

PRESO ATTO, altresì, della nota con cui il Direttore Generale dell’Azienda USL RM/A prot. n. 105247 del 24 dicembre 2012, in ottemperanza alle sopra citate ordinanza del Consiglio di Stato, si rappresentava di aver effettuato *“un sopralluogo in data 14/12/12 all’indirizzo di via Adolfo Celi n. 60 volto ad accertare ancorché in modo virtuale, la sussistenza dei requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale sulla base di quanto disposto dal D.C.A. n. 90/2010 nelle sotto indicate strutture sanitarie... (omissis)... a seguito del sopralluogo effettuato si è riscontrato che, a livello documentale, sussistono i requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale di cui al Decreto sopracitato”*;

VISTA la sentenza del TAR Lazio – Sezione Terza Quater n. 00855/2014 pronunciata sul ricorso proposto dalla società “Studio Polispecialistico Nomentano Due S.r.l.”, con la quale il Tribunale adito *“accoglie il ricorso introduttivo con riferimento alla posizione specifica della Studio Chiropratico srl, annullando per l’effetto la determina del 27.12.2011 nella parte riguardante la declaratoria di decadenza dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio della Società predetta; dichiara improcedibili i motivi aggiunti depositati il 17.5.2012 e respinge l’impugnativa mossa con i secondi motivi aggiunti avverso il diniego di autorizzazione al trasferimento”*;

PRESO ATTO dell’ulteriore parere rilasciato dalla Direzione Generale dell’Azienda USL RM/A, prot. n. 102377 del 18 dicembre 2014, pervenuto in data 29 dicembre 2014, avente ad oggetto *“Verifica stato dell’arte Soc. Studio Chiropratico S.r.l. avente sede legale e operativa in via Degli Scialoja, 3 – 00196 Roma”*, con cui è stata inoltrata all’Amministrazione Regionale *“l’attestazione espressa dal S.I.S.P. del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL RM/A circa la cessazione dell’attività sanitaria della Soc. Studio Chiropratico S.r.l. in via degli Scialoja, 3 – 00196 Roma”*;

TENUTO CONTO che con ricorso al Consiglio di Stato la Società impugnava la suddetta sentenza contestando la correttezza della statuizione gravata e domandandone la riforma nella parte in cui dichiarava improcedibili i primi motivi aggiunti e respingeva i secondi motivi aggiunti, proposti contro il diniego di autorizzazione al trasferimento della struttura in Roma, Via Adolfo Celi n.60;

TENUTO CONTO che con istanza del 18 luglio 2014, pervenuta alla Regione Lazio in data 25 luglio 2014 con prot. n. 430553, il Prof. Luigi Santoro, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società “Studio Polispecialistico Nomentano Due S.r.l.”, richiedeva

l'autorizzazione all'esercizio per il poliambulatorio sopra indicato, ed in particolare per l'erogazione delle seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

- Analisi cliniche, immunologiche e batteriologiche;
- Radiodiagnostica;
- Ecografia;
- Medicina fisica e riabilitativa;
- Allergologia;
- Agopuntura;
- Consulenza anestesiologicala;
- Consulenza di chirurgia plastica ed estetica;
- Consulenza di chirurgia generale;
- Cardiologia;
- Angiologia;
- Dermatologia;
- Endocrinologia;
- Gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
- Ginecologia e ostetricia;
- Medicina del lavoro;
- Medicina dello sport;
- Medicina estetica;
- Medicina legale;
- Neurologia;
- Oculistica;
- Oncologia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Pediatria;
- Psicologia;
- Malattie dell'apparato respiratorio;
- Consulenza di chirurgia toracica;
- Reumatologia;
- Urologia;

TENUTO CONTO, pertanto, che per la sede di Via Adolfo Celi n.60 con Determinazione Regionale n. 05586 del 8 maggio 2015 veniva rilasciata l'Autorizzazione all'esercizio del presidio sanitario gestito dalla Società "Studio Polispecialistico Nomentano Due S.r.l." a conclusione del procedimento avviato con nuova istanza presentata nel luglio 2014;

PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato n. 3515/2015, depositata in data 14 luglio 2015, con la quale l'On.le Tribunale adito, chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dalla società "Studio Polispecialistico Nomentano Due S.r.l." nei confronti della sentenza TAR Lazio n. 855/2014, *"definitivamente pronunciando sull'appello...lo dichiara improcedibile"* a causa della *"sopravvenuta adozione da parte dell'Amministrazione, nel corso del giudizio, di un nuovo provvedimento, fondato su una rinnovata istruttoria e su una diversa motivazione, che si sostituisce a quello originariamente impugnato e che priva, di conseguenza, il ricorrente di qualsivoglia interesse alla decisione del gravame...(omissis)"*;

CONSIDERATO che, secondo quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, la stessa difesa proposta da parte ricorrente si rivela *"la migliore conferma della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso...(omissis)"*;

VISTO:

1) l'art. 13, comma 4, del R.R. n. 2/2007:

- *“la cessione dell'autorizzazione all'esercizio è consentita relativamente all'intera struttura ovvero complesso di attività già oggetto del precedente provvedimento autorizzatorio. In ogni caso è vietata la gestione di una struttura o di suddivisioni della stessa da parte di soggetti distinti”;*

2) l'art. 17 del medesimo Regolamento regionale al comma 1, lett. d) l'autorizzazione all'esercizio decade in caso di trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio in mancanza dell'assenso regionale;

RITENUTO, inoltre, che la Società *Studio Chiropratico S.r.l.*:

1) non può vantare più alcun tipo di pretesa nei confronti dei locali siti in Roma, via Adolfo Celi n. 60 oggi autorizzati all'esercizio alla Società *Studio Polispecialistico Nomentano Due s.r.l.*;

2) non può più vantare alcun tipo di posizione giuridica rilevante nei confronti dei locali siti in Roma, via degli Scialoja n. 3, che erano già stati da tempo rilasciati, come risultante, fra le altre, dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda USL RM/A prot. n. 102377 del 18 dicembre 2014, con cui veniva inoltrata *“l'attestazione espressa dal S.I.S.P. del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL RM/A circa la cessazione dell'attività sanitaria della Soc. Studio Chiropratico S.r.l. in via degli Scialoja, 3 – 00196 Roma”;*

RITENUTO, pertanto, di dover concludere il procedimento, avviato ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii dalla Società *“Studio Chiropratico S.r.l.”* (P. IVA 01312451006), con sede legale ed operativa in Via Adolfo Celi n. 60 – 00139 Roma, revocando:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 68 del 5 febbraio 2001, con cui:
 - viene autorizzata la società *“Studio Chiropratico di Danieli Marcella & C. s.n.c.”* ad aprire e porre in esercizio un presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale in via degli Scialoja n. 3 in sostituzione di quello precedentemente sito in via E. Gianturco n. 4;
- l'Autorizzazione del Sindaco del Comune di Roma n. 104 del 10 settembre 2001, con cui la società *“Studio Chiropratico S.r.l.”* viene autorizzata all'apertura e all'esercizio di un ambulatorio di radiodiagnostica, sito in via degli Scialoja n. 3;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 27 del 18 gennaio 2002, con cui la società *“Studio Chiropratico S.r.l.”* viene autorizzata all'esercizio del presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale di via degli Scialoja n. 3 in sostituzione della società *“Studio Chiropratico di Danieli Marcella & C. s.n.c.”;*
- la Determinazione della Regione Lazio n. 110/4A/03 del 11 febbraio 2003, con cui viene autorizzato il trasferimento dell'accreditamento provvisorio per le branche di radiodiagnostica e fisiokinesiterapia dalla s.n.c. *“Studio Chiropratico di Danieli Marcella & C.”* alla società *“Studio Chiropratico S.r.l.”*, nonché autorizzato il trasferimento del presidio ambulatoriale provvisoriamente accreditato per le branche di radiodiagnostica e fisiokinesiterapia dalla sede di via E. Gianturco n. 4 alla sede di via degli Scialoja n. 3;

VISTO inoltre l'art.16 L.R.4/2003, che al comma 5 recita: *“L'accreditamento è sospeso o revocato, rispettivamente, in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 11”;*

RITENUTO altresì, per l'effetto, di negare il rilascio dell'accreditamento istituzionale, dovendo revocare l'accreditamento provvisorio, rilasciato con DGR n. 896 del 25 marzo 1997 dalla ASL

RM/A sulla base delle indicazioni della Regione Lazio esplicitate con DGR n. 1165 del 11 marzo 1997 e con successiva Determinazione della Regione Lazio n. 110/4A/03 del 11 febbraio 2003, per le branche di radiodiagnostica e fisiokinesiterapia esercitate in Roma, Via degli Scialoja n. 3;

DECRETA

per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento di dover concludere il procedimento, avviato ai sensi del DCA 90/2010 e ss.mm.ii dalla Società "Studio Chiropratico S.r.l." (P. IVA 01312451006), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale ed operativa in Via Adolfo Celi n. 60 – 00139 Roma:

1) revocando :

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 68 del 5 febbraio 2001, con cui: viene autorizzata la società "Studio Chiropratico di Danieli Marcella & C. s.n.c." ad aprire e porre in esercizio un presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale in via degli Scialoja n. 3 in sostituzione di quello precedentemente sito in via E. Gianturco n. 4;
- l' Autorizzazione del Sindaco del Comune di Roma n. 104 del 10 settembre 2001, con cui la società "Studio Chiropratico S.r.l." viene autorizzata all'apertura e all'esercizio di un ambulatorio di radiodiagnostica, sito in via degli Scialoja n. 3;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 27 del 18 gennaio 2002, con cui la società "Studio Chiropratico S.r.l." viene autorizzata all'esercizio del presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale di via degli Scialoja n. 3 in sostituzione della società "Studio Chiropratico di Danieli Marcella & C. s.n.c.";
- la Determinazione della Regione Lazio n. 110/4A/03 del 11 febbraio 2003, con cui viene autorizzato il trasferimento dell'accreditamento provvisorio per le branche di radiodiagnostica e fisiokinesiterapia dalla s.n.c. "Studio Chiropratico di Danieli Marcella & C." alla società "Studio Chiropratico S.r.l.", nonché autorizzato il trasferimento del presidio ambulatoriale provvisoriamente accreditato per le branche di radiodiagnostica e fisiokinesiterapia dalla sede di via E. Gianturco n. 4 alla sede di via degli Scialoja n. 3;

2) negando il rilascio dell'accreditamento istituzionale, dovendo revocare l'accreditamento provvisorio, rilasciato con DGR n. 896 del 25 marzo 1997 dalla ASL RM/A sulla base delle indicazioni della Regione Lazio esplicitate con DGR n. 1165 del 11 marzo 1997 e con successiva Determinazione della Regione Lazio n. 110/4A/03 del 11 febbraio 2003, per le branche di radiodiagnostica e fisiokinesiterapia esercitate in Roma, Via degli Scialoja n. 3.

Il presente Decreto sarà notificato tramite PEC al legale rappresentante della società Studio Chiropratico S.r.l., al Direttore Generale dell'Azienda USL RM/A, nonché al Municipio competente del Comune di Roma.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Roma, li 03 SET. 2015

Il Presidente
Dr. Nicola Zingaretti